

COMUNE DI SAMATZAI  
PROVINCIA SUD SARDEGNA



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA RACCOLTA  
DEGLI ELICIDI (LUMACHE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/10/2019

Il Sindaco  
Ing. Enrico Cocco

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Valentina Marvaldi

## **Indice**

Articolo 1	Pag, 1	Oggetto
Articolo 2	Pag, 1	Luoghi della raccolta
Articolo 3	Pag, 1	Periodi di raccolta
Articolo 4	Pag, 1	Divieti e obblighi generali
Articolo 5	Pag, 1	Autorizzazione alla raccolta
Articolo 6	Pag, 2	Quantitativi ammessi
Articolo 7	Pag, 2	Commercializzazione
Articolo 8	Pag, 2	Vigilanza
Articolo 9	Pag, 2	Sanzioni
Articolo 10	Pag, 2	Entrata in vigore

## **COMUNE DI SAMATZAI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE)**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Con il presente Regolamento si intende disciplinare la raccolta degli elicidi (lumache) di interesse alimentare ai fini della tutela del territorio e della fauna minore del Comune di Samatzai, consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.

#### **ART. 2 - LUOGHI DELLA RACCOLTA**

E' possibile esercitare la raccolta degli elicidi (lumache) in tutto il territorio comunale.

#### **ART. 3 - PERIODI DI RACCOLTA**

La raccolta degli elicidi (lumache) è vietata dal 31 Marzo al 15 Maggio e dal 25 Agosto al 15 Ottobre. Nel restante periodo la raccolta è consentita tutti i giorni della settimana.

#### **ART. 4 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI**

Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità.

E' vietato nella raccolta danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. E' vietato danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo. Il Sindaco con propria ordinanza può, per motivi di salvaguardia, disporre ulteriori limitazioni temporali e/o di area alla raccolta degli elicidi (lumache). Il divieto di raccolta o limitazioni particolari potranno essere disposte dal Sindaco con ordinanza.

#### **ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA**

Le persone non residenti dovranno richiedere al Comune l'autorizzazione alla raccolta; il Comune rilascerà apposito tesserino con validità annuale che dovrà essere esibito con il documento di riconoscimento in occasione di un controllo. Qualora si rendesse necessario porre limiti alle autorizzazioni, il numero massimo dei tesserini per non residenti, che saranno rilasciati annualmente sarà stabilito con delibera di giunta.

## **COMUNE DI SAMATZAI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE)**

#### **ART.6 - QUANTITATIVI AMMESSI**

La quantità massima giornaliera prelevabile, per persona residente è fissata in Kg. 2.00. La quantità massima prelevabile, per stagione di raccolta, Kg. 12. I quantitativi ammessi prelevabili dai non residenti sono dimezzati rispetto ai residenti. Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità.

#### **ART. 7 COMMERCIALIZZAZIONE**

Gli elicidi (lumache) di interesse alimentare che vengono raccolti in natura si presumono destinati all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto. È consentito il commercio esclusivamente di elicidi provenienti da allevamenti debitamente autorizzati ed i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

#### **ART. 8 VIGILANZA**

Sono di pertinenza del Comune, degli agenti e ufficiali della forza pubblica e altri enti competenti le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 9 SANZIONI**

Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 (con pagamento in misura ridotta pari a 50 €) con il sequestro degli elicidi (lumache) e la loro reimmissione nell'ambiente naturale.

#### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di sua approvazione.